



CITTA' DI ARONA

**REGOLAMENTO DELLE VENDITE
STRAORDINARIE AI SENSI
DELL'ART.15 D.LGS DEL 31 MARZO
1998 N.114 E DEL CAP.VI DELLA L.R.12
NOVEMBRE 1999, N.28**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 84 / 01.12.2003
Modificato con delibera Consiglio Comunale n.10 / 27.02.2004
Modificato con delibera Consiglio Comunale n.109 / 30.11.2004
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 103 del 30/11/2012

**ARTICOLO 1
(OGGETTO E FINALITA')**

L'Amministrazione Comunale, nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. 114/98, preso atto del trasferimento delle funzioni amministrative, operato dalla Regione Piemonte all'art. 12 della L.R. 28/99 e tenuto conto degli articoli 13, 14, 15 della stessa L.R. 28/99 disciplina le vendite straordinarie all'interno del proprio territorio.

**ARTICOLO 2
(AMBITO DI APPLICAZIONE)**

Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti

**ARTICOLO 3
(VENDITE DI FINE STAGIONE)**

3a) Definizione

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

3b) Termini di presentazione e contenuti della comunicazione relativa alla vendita di fine stagione

La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune, ove a sede il punto di vendita, da effettuarsi entro il giorno precedente la data di inizio della vendita stessa. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:

- l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita
- la data di inizio e quella di cessazione della vendita
- le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui normali di vendita
- i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore

3c) Periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione

La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione. Il Comune, a partire da tali date, fissa annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

**ARTICOLO 4
(VENDITE DI LIQUIDAZIONE)**

4a) Definizione

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di : cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali.

4b) Termini di presentazione e contenuti della comunicazione relativa alla vendita di liquidazione

La vendita di liquidazione è soggetta a previa comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa.

Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:

- l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;

- la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
- le motivazioni della liquidazione;
- le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;
- i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore (è possibile allegare alla comunicazione la locandina pubblicitaria)

Le comunicazioni relative alle liquidazioni per cessazione di attività, cessione di azienda, trasferimento di sede dell'esercizio, eliminazione di settore merceologico e trasformazione dei locali devono altresì contenere l'indicazione degli estremi delle comunicazioni o autorizzazioni, concessioni o licenze, di presupposto o, nel caso di cessione, dell'atto di cessione.

Le operazioni di rinnovo di minore entità, non supportate da atti amministrativi di presupposto, necessitano dei preventivi di spesa allegati alla comunicazione. Il Comune valuta l'opportunità di consentire la liquidazione.

4c) Periodo di svolgimento e durata della vendita di liquidazione

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualsiasi momento dell'anno, previa comunicazione di cui al punto precedente.

La durata di svolgimento delle vendite di liquidazione, a seconda della motivazione, è la seguente:

- nel caso di **cessazione di attività** o di **cessione d'azienda** o di **eliminazione di settore merceologico** (alimentare o non alimentare) : durata massima di tre mesi
- nel caso di **trasferimento di sede dell'esercizio** o per **radicale trasformazione** dei locali: durata massima sei settimane
- nel caso di **rinnovo locali di piccola entità** : durata massima tre settimane

4d) Obblighi e divieti

A decorrere dall'inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre, nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato, ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione e non indicate nella comunicazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.

E' vietata l'effettuazione di vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

ARTICOLO 5 (VENDITE PROMOZIONALI)

5a) Definizione

Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

5b) Periodo di svolgimento delle vendite promozionali

Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

5c) Durata di svolgimento

Le vendite promozionali sono effettuate per periodi di tempo limitato. Per periodo di tempo limitato si intende un periodo inferiore all'anno

5d) stralciato

5e) Indicazione degli sconti o dei ribassi

Lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto al pubblico

**ARTICOLO 6
(DISPOSIZIONI COMUNI)**

6a) Asserzioni pubblicitarie

Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie di cui all'art. 15 del D.Lgs. 114/98, devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole per il consumatore, e devono contenere gli estremi delle comunicazioni previste dalla legge e dal presente atto, nonché la durata della vendita stessa.

Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica e alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

Nella pubblicità relativa alle vendite di liquidazione e di fine stagione è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali o simili, anche come termine di paragone.

6b) Pubblicità dei prezzi applicati per le vendite straordinarie

Le merci offerte in vendita devono essere separate in modo chiaro da quelle poste in vendita a condizioni ordinarie. Per le vendite promozionali la separazione non deve essere necessariamente fisica ma è sufficiente che i due tipi di merci siano inequivocabilmente individuabili.

Nel caso venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata dovranno essere venduti a tale prezzo.

Lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico. Oltre al prezzo di vendita originario e alla percentuale di sconto dovrà essere chiaramente esposto al pubblico anche il prezzo scontato o ribassato.

6c) Esaurimento di alcune merci

L'esaurimento di alcune merci durante la vendita deve essere portato a conoscenza del pubblico con messaggi pubblicitari ben visibili dall'esterno del locale

**ARTICOLO 7
(ESENZIONI)**

Le presenti disposizioni in materia di vendite straordinarie non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata nonché alle vendite promozionali effettuate sottocosto.

**ARTICOLO 8
(CONTROLLI)**

I membri degli organi di vigilanza hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.

**ARTICOLO 9
(SANZIONI)**

Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite straordinarie sono punite ai sensi dell'art. 22 commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. 114/98.

In caso di particolare gravità o di recidiva il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni.

H:\regolamenti\REGOLAMENTI
regolamentovenditestraordinarie2012.doc

IN

VIGORETESTO

COORDINATO